

**CITTA' DI RAGUSA
UFFICIO DI GABINETTO**

Prot. n.873.....del 07.07.2015

Oggetto: Ordinanza di rimozione dei velocipedi (biciclette) depositati fuori dalle apposite rastrelliere e di quelli in evidente stato di abbandono.

IL SINDACO

Visti

- il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni (vigente codice della strada);
- il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto del Ministro dell'Interno 22 ottobre 1999 n. 260;

Premesso che l'Amministrazione Comunale intende migliorare le condizioni di fruibilità del territorio della località balneare di Marina di Ragusa – con riguardo al lungomare-, garantire la sicurezza dei pedoni e preservare le vie e le piazze cittadine, il cui decoro risulta compromesso dall'incontrolato e disordinato deposito di velocipedi (biciclette);

Preso atto

- del combinato disposto dell'art. 6 comma 1 lett. a) del Dlgs n. 22/1997, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'allegato A del medesimo decreto, nonché dell'art. 14 del decreto legge n. 138/2002, convertito con legge n. 178/2002, che definisce rifiuto qualsiasi oggetto di cui il detentore si disfa o abbia deciso di disfarsene perché non gli serve più o abbia l'obbligo di disfarsene;
- dell'art. 14 del sopraccitato decreto legislativo che dispone un generale divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti;

Considerato, pertanto, di poter disporre la rimozione dei velocipedi (biciclette) e delle parti di veicoli a due ruote (cicliomotori/motocicli) non più riconducibili come veicoli a motore che siano in evidente stato di abbandono sul suolo pubblico che non siano più idonei alla circolazione in quanto privi di parti essenziali per l'uso o la conservazione;

Rilevato, altresì, che il deposito delle biciclette al di fuori delle apposite rastrelliere o il fissare le stesse agli arredi pubblici o a monumenti, in modo tale da ostruire i passaggi pedonali e ciclabili, o da ostacolare la naturale fruizione dei marciapiedi da parte dei pedoni diminuendone così la sicurezza, rende difficoltoso lo spezzamento delle strade e dei marciapiedi favorendo in tal modo l'accumulo di rifiuti sul territorio comunale innescando fenomeni di degrado del decoro urbano;

Preso atto che il comune di Ragusa ha proceduto al posizionamento di apposite rastrelliere sul lungomare Mediterraneo, P.zza Malta, via del Tritone e via Pescara, nonché di P.zza Duce degli Abruzzi di Marina di Ragusa ma che persistono i comportamenti di utenti della strada che continuano a posizionare le proprie biciclette specie sui posti destinati ai pedoni;

Ravvisata la necessità di adottare provvedimenti atti ad eliminare i fenomeni di cui sopra;

Richiamati

P

- l'art. 15 comma 1 lett. f) del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone il divieto di gettare o depositare rifiuti sulle strade e sulle loro pertinenze;
- l'art. 38 comma 8 del predetto decreto legislativo che dispone il divieto di apporre sui cartelli di segnaletica stradale, nonché sul retro degli stessi e sui loro sostegni tutto ciò che non è previsto dal regolamento di attuazione dello stesso codice, e quindi anche biciclette, ciclomotori, motocicli e quant'altro;
- l'art. 158 commi 1 e 2 dello stesso decreto legislativo, che prevede, tra gli altri divieti, quello di fermata e di sosta dei veicoli in prossimità ed in corrispondenza di segnali stradali in modo da occultarne la vista, sui marciapiedi e sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili ed agli sbocchi delle medesime;

Atteso che tra i veicoli che interferiscono con la fruibilità e le operazioni di manutenzione delle piazze e dei marciapiedi rientrano anche i velocipedi che non siano depositati nelle apposite rastrelliere, ma bensì fissati agli arredi urbani, ai sostegni dei cartelli di segnaletica stradale, ai monumenti, ai pali della pubblica illuminazione, ai sostegni dei cartelli pubblicitari posizionati sui marciapiedi, ecc.;

Verificato che l'art. 159 del Dlgs n. 285/1992 ed il decreto del Ministro dell'Interno n. 460/1999 dispongono e disciplinano la rimozione ed il conferimento a centri di raccolta dei veicoli che, in violazione del predetto divieto, sono rinvenuti dagli organi di controllo;

Ritenuto pertanto, di poter legittimamente procedere all'istituzione del divieto di sosta con l'obbligo di rimozione delle biciclette depositate fuori dalle rastrelliere, fissate agli arredi pubblici, compresi i cartelli pubblicitari, ai monumenti o che comunque ostruiscono passaggi pedonali, ciclabili e marciapiedi in tutte le strade, vie e piazze del centro abitato principale;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni;

ORDINA

- 1) a partire dalla data di affissione all'albo pretorio della presente ordinanza e fino al 16 settembre 2015:
 - a) il divieto di abbandonare sul suolo pubblico bici che non siano più idonei alla circolazione in quanto privi di parti essenziali per l'uso o la conservazione;
 - b) l'istituzione del divieto di deposito delle biciclette al di fuori delle apposite rastrelliere con l'obbligo di rimozione di tutte quelle che saranno rinvenute fissate agli arredi pubblici, quali pali della luce, segnaletica stradale, cartelli pubblicitari, monumenti, ringhiere, alberi, dissuasori di sosta, muretti ecc., che comunque ostruiscano passaggi pedonali, ciclabili e marciapiedi, compromettendo la sicurezza dei pedoni, la possibilità di usufruirne da parte dei disabili nonché impediscano la pulizia delle aree occupate;
- 2) al concessionario del servizio di rimozione del comune di Ragusa – Total service - di provvedere di concerto con il personale della Polizia Municipale, **alla rimozione**, ai sensi del vigente Codice della Strada e del Decreto Ministeriale di cui sopra, delle biciclette funzionanti rinvenute al di fuori delle rastrelliere, fissate agli arredi pubblici, quali pali della luce, segnaletica stradale, cartelli pubblicitari, monumenti, ringhiere, alberi, dissuasori di sosta, muretti ecc., che comunque ostruiscano passaggi pedonali, ciclabili e marciapiedi, compromettendo la sicurezza dei pedoni e la possibilità di usufruirne da parte dei disabili nonché impediscano la pulizia delle aree occupate, ivi compreso quelle in stato di abbandono.



AVVERTE

- a) Che i velocipedi (biciclette) o parti di ciclomotori/motocicli non più funzionanti o di scarso valore economico e che non presentino riscontri oggettivi che permettano di risalire al proprietario, saranno rimossi e portati presso il deposito del Comando della P.M. di Marina di Ragusa e saranno custoditi a titolo gratuito (fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada), per un periodo di 30 giorni; decorsi i 30 giorni senza che il legittimo proprietario ne reclami la restituzione, l'Amministrazione Comunale procederà con la rottamazione presso i centri autorizzati;
- b) che i velocipedi (biciclette) funzionanti rimossi saranno portati presso il deposito del Comando della P.M. di Marina di Ragusa dove rimarranno in deposito gratuito (fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada), per un periodo di 30 giorni a disposizione dei legittimi proprietari; decorsi i 30 giorni senza che il legittimo proprietario ne reclami la restituzione, detti veicoli seguiranno la disciplina prevista dall' art. 927 e seguenti del codice civile;
- c) che la proprietà del mezzo rimosso potrà essere dimostrata con l'esibizione della chiave del lucchetto o con la presentazione della combinazione numerica della chiusura al fine di accertarne la corrispondenza con il lucchetto tagliato in fase di rimozione e conservato con la bicicletta, o con altro mezzo idoneo a comprovarne la proprietà;
- d) che la restituzione dei mezzi rimossi verrà effettuata, previa verbalizzazione dell'avente diritto per violazione dell'art. 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (vigente Codice della Strada) e pagamento della relativa sanzione amministrativa, da personale del Comando di Polizia Municipale di Ragusa con il pagamento della sanzione pecuniaria che va da euro 25,00 ad euro 500,00 (doppio del minimo pari ad euro 50,00), oltre alle spese sostenute dal concessionario per la sola rimozione.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente trasmessa al responsabile del CED e al responsabile Ufficio Stampa per gli adempimenti di competenza, precisando che di questo provvedimento sia data la più ampia pubblicità alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo, attraverso l'affissione di avvisi sui marciapiedi delle strade cittadine riportanti il divieto di deposito fuori dalle rastrelliere almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore del divieto.

La presente Ordinanza revoca le precedenti disposizioni con essa incompatibili.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza avvalendosi di mezzi e personale del concessionario del servizio di rimozione.

Trasmettere copia del presente atto al Comando di P.M. (servizio decoro urbano) e al concessionario servizio rimozione.

Nominare responsabile del presente procedimento il cap. Ravallese Umberto– titolare di P.O. presso il Settore IX.

Dalla Sede Municipale, li: 06.07.2015

Il Sindaco

Ing. Federico Piccitto



